

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**SEDE DI ROMA**

**Ricorso con istanza cautelare collegiale**

Nell'interesse della Sig.ra **Farouk Mahmoud Kotb Karima**, c.f. FRKKRM87C58Z336L, nata a El Giza (EI) il 18/03/1987 e residente in Roma alla via Silvio Ferri n. 40 rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Michele Bonetti (c.f. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (c.f. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 – 090/8960421 o alle mails [info@avvocatomichelebonetti.it](mailto:info@avvocatomichelebonetti.it) – [santi.delia@avvocatosantidelia.it](mailto:santi.delia@avvocatosantidelia.it) e pec [michelebonetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelebonetti@ordineavvocatiroma.org) - [avvsantidelia@cnfpec.it](mailto:avvsantidelia@cnfpec.it), elettivamente domiciliati in Roma alla Via S. Tommaso D'Aquino, 47.

**Contro**

**SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA** in persona del Rettore p.t.

**e nei confronti**

dei soggetti e controinteressati in atti

**per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,**

- 1) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
- 2) della prima graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
- 3) della seconda graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
- 4) del riscontro parziale datato 28 novembre 2022, all'accesso agli atti del 7 novembre 2022 con cui si comunicava che la commissione *“ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole*

*valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con i requisiti previsti dal bando”* nonché si rigettava la richiesta inerente l’ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;

5) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;

6) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;

7) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;

8) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;

9) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;

10) del mancato riscontro all’istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 7 novembre 2022;

11) del mancato riscontro all’accesso agli atti inoltrato in data 7 novembre 2022 e dei successivi del 30 novembre 2022;

12) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

### **FATTO**

**La ricorrente conseguiva ben tre diplomi di laurea (laurea in Biotecnologie conseguita in data 8 ottobre 2009 presso l’Università Tor Vergata; laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche conseguita il 24 gennaio 2012 presso lo stesso Ateneo resistente, l’Università Sapienza di Roma; laurea magistrale in Farmacia conseguita il 21 gennaio 2018 presso sempre la resistente, l’Università Sapienza)** e, nel luglio 2022, presentava formale

domanda di trasferimento ad anni successivi al primo per la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Sapienza per accedere al II anno del succitato corso di studio presso il polo del Sant'Andrea ove erano stati banditi 24 posti.

All'esito della procedura, veniva pubblicata la graduatoria di interesse in data 12.10.2022 ed il nominativo della ricorrente figurava in posizione 374, con soli 3 esami riconosciuti e soli 24 CFU.

La detta graduatoria veniva dopo poche ore sospesa, a seguito delle numerose segnalazioni, per essere poi ripubblicata in data 14 ottobre 2022, ma senza alcuna modifica; la posizione della ricorrente, così come quella degli altri partecipanti, non subiva alcun mutamento.

**Di particolare importanza è che l'Ateneo per il secondo anno di corso metteva a disposizione 13 posti per il Polo Pontino e 24 posti per il Sant'Andrea (ove avanzava domanda parte ricorrente); invece di fare due graduatorie per i due poli, come riportato nel bando e come fatto per tutti gli altri anni accademici, l'ateneo redigeva un'unica graduatoria senza indicare le opzioni dei candidati e senza indicare quali erano assegnati al Polo Pontino e quali al Sant'Andrea.** Oltretutto i posti distribuiti sono diversi, considerando che due soggetti differenti occupano la posizione n. 26, nonostante abbiano un numero differente di CFU e nonostante uno dei due studenti sembra non aver superato il test L. 264/1999, requisito determinate per l'immatricolazione secondo l'Ateneo.

In ogni caso ad oggi il primo studente in posizione utile nella graduatoria ha ottenuto solo il riconoscimento di 5 esami con 60 CFU, mentre l'ultimo soggetto in posizione utile ha 3 esami e solo 20 CFU, palese che la corretta valutazione della carriera avrebbe permesso di ottenere una posizione utile per l'immatricolazione, come di seguito meglio si esporrà.

Parte ricorrente inoltrava un primo accesso agli atti in data 7 novembre 2022, riscontrato parzialmente come di seguito si vedrà meglio, nonché un ricorso

gerarchico in data 30 novembre 2022 rimasto ad oggi disatteso come le ulteriori richieste del 30 novembre.

A seguito di accesso agli atti l'Ateneo ha riportato una totale assenza di verbalizzazione, nonché la presenza di numerosi posti liberi ad oggi non coperti. Giova precisare in merito che l'ultimo bando di concorso pubblicato dalla Sapienza per il trasferimento ad anni successivi al primo risale all'anno accademico 2018/2019 e che tale bando è stato già censurato dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato per la erroneità dei criteri di preferenza che, come ad oggi, postergavano il criterio del merito. A distanza di oltre 3 anni l'Ateneo pubblica un bando con circa 200 posti disponibili (posti che dovevano essere messi precedentemente a disposizione degli studenti) e con criteri già censurati dalla giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, del 28.11.2022 n. 10432). Palese è la illegittimità dell'azione amministrativa e la lesione patita dall'odierno ricorrente che dovrebbe occupare la prima posizione in graduatoria.

## **DIRITTO**

**1. Errore e ingiustizia manifesta. Erronea rappresentazione dei fatti. Mancanza di motivazione. Violazione del principio della valorizzazione del merito ex L. 240/2010. Violazione e falsa applicazione della L. 264/1999 ed in particolare art. 1 lettera a). Violazione e falsa applicazione del bando di concorso ed in particolare dell'art. 1 e dell'art. 5. Violazione e falsa applicazione del principio della par condicio. Violazione e falsa applicazione del principio di buona e imparziale amministrazione. Violazione degli articoli 3, 33, 34, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Errore di motivazione. Errore sui presupposti e carenza di istruttoria. Violazione del principio di tassatività. Travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Contraddittorietà.**

**1.a.** Come disposto dall'art. 1 del bando di concorso, potevano presentare domanda anche i soggetti, che come la ricorrente, sono già laureati in altri corsi di laurea con esami certificati e convalidabili ai corsi di Medicina e Chirurgia.

La ricorrente, in possesso di ben tre titoli di laurea (di cui due conseguite alla Sapienza), avanzava domanda per l'iscrizione al II anno di corso presso il Polo del Sant'Andrea.

Nonostante i numerosi esami sostenuti (tutti in corsi di laurea affini e con esami coincidenti con quelli previsti per la laurea in medicina e chirurgia) la Sig.ra Farouk si vedeva riconoscere solo 3 esami e 24 CFU.

Basta confrontare gli esami sostenuti con il percorso di studi di medicina per rendersi conto che, almeno, alla ricorrente dovevano essere riconosciuti i seguenti esami:

- dalla laurea in farmacia:
  - Chimica generale e inorganica 10 CFU;
  - Matematica 8 CFU;
  - Chimica organica 10 CFU;
  - Fisica 8 CFU;
  - Biochimica 13 CFU;
  - Biologia molecolare 8 CFU;
  - Fisiologia generale 8 CFU;
  - Microbiologia 8 CFU;
  - Microbiologia clinica 8 CFU;
  - Patologia generale e terminologia 8 CFU;
  - Biochimica applicata 8 CFU;
  - Inglese 4 CFU;
  - Tossicologia 12 CFU.

A questi si aggiungono i quattro corsi di farmacologia (farmacologia speciale e farmacoterapia 10 CFU; farmacologia generale e molecolare 6 CFU; chimica farmaceutica e tossicologica I 11 CFU; chimica farmaceutica e tossicologica II 11 CFU).

**Quantomeno alla ricorrente dovevano essere riconosciuti 151 CFU con la conseguente collocazione nella prima posizione della graduatoria.**

Inoltre ci sono anche ulteriori esami in comune, come dimostrano dal certificato di laurea in biotecnologie, come:

- genetica di base 7 CFU;
- citologia e istologia 7 CFU;
- fisica applicata 5 CFU;
- applicazione di genetica umana e molecolare 5 CFU;
- genetica medica 5 CFU;
- patologia e immunologia 6 CFU;
- microbiologia generale e virologia 11 CFU;
- biochimica clinica 3 CFU.

**Per un totale minimo di ben 205 CFU, a riprova di quanto sopra esplicitato.**

Palese è che la valutazione della ricorrente è frutto di un errore dell'Amministrazione che ometteva di considerare quanto dalla stessa dichiarato e documentalmente provato con specifica allegazione (confr. domanda in atti).

**1.b.** Il Bando di “*Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022*”, come si è già avuto modo di precisare, prevede all’art. 5 l’elencazione dei criteri per la valutazione delle domande presentate.

L’Ateneo, nel suddetto articolo, indica un elenco “in ordine di importanza” di parametri sulla base dei quali redigere la graduatoria definitiva. Tale elencazione, tuttavia, non tiene conto del principio meritocratico, collocando il criterio della laurea all’ottavo posto.

Al mero fine di rendere immediatamente comprensibile l’irragionevolezza e l’arbitrarietà della graduazione dei criteri di valutazione adottata dall’Ateneo resistente, si sottolinea come rispetto al numero di CFU conseguiti (dato che sottolinea il peso della carriera accademica espletata dai candidati e dunque il loro merito) venga dato rilievo preminente al mero superamento del test espletato ai sensi dell’art. 1, lett. a, della L. 264/1999 (comunque sostenuto dalla ricorrente

così come precedentemente precisato), individuato come primo parametro in ordine di importanza. Un candidato che ha il solo “merito” di aver superato un test, dunque, viene preferito rispetto ad un candidato che, invece, ha intrapreso e portato avanti una brillante carriera universitaria nel medesimo percorso di studi per il quale si chiede il trasferimento.

Ebbene, tale determinazione non solo è contraria ai più basilari principi costituzionali e al criterio meritocratico, ma si contrappone anche a quanto statuito nella sentenza dell’A.P. del Consiglio di Stato n. 1/2015 nonché alle stesse disposizioni ministeriali.

**2.a.1.** La graduazione dei criteri così come riportata dall’Ateneo resistente appare illegittima per violazione della legge 240/2010 che punta a valorizzare e promuovere il merito.

Sul punto occorre chiarire che, secondo quanto affermato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2015, nei casi di trasferimento in ingresso in un Ateneo, il principio che deve reggere e regolare l’iscrizione ad anni successivi al primo è unicamente quello del riconoscimento del merito con il solo limite dei posti disponibili, nel rispetto della concreta potenzialità formativa di ogni singola Università.

L’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è, dunque, nel senso di attribuire rilevanza ad una valutazione incentrata solo sulla posizione accademica di ogni singolo candidato, quindi, attenta soltanto agli esami sostenuti e ai CFU acquisiti. È la stessa pronuncia dell’Adunanza Plenaria già richiamata a chiarire che la capacità dei candidati *“interessati al trasferimento per tali anni ben può essere utilmente accertata [...] mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti, della qualificazione dello studente, il cui assoggettamento ad una prova di ammissione”*. Questo dovrebbe essere, allora, il principale criterio guida utilizzato

dall'Università nell'operazione di scelta tra le molteplici domande di trasferimento nel caso di insufficienza dei posti disponibili.

Se l'Ateneo avesse valorizzato tale principio nel bando che qui si impugna, non si sarebbe creato il paradosso per cui, una studentessa laureata oggettivamente più meritevole, si sia vista rigettare la propria domanda di trasferimento ad anni successivi al primo a vantaggio di chi, pur avendo un numero di CFU riconosciuti inferiore al proprio, era tuttavia solo immatricolato presso un altro ateneo.

Stabilire che la selezione tra le diverse domande di trasferimento debba essere eseguita dall'Ateneo dando massima priorità a chi ha svolto il test e, solo in maniera subordinata, graduare i candidati in base al valore del curriculum universitario vantato, significa tradire l'unico elemento di merito in grado di dimostrare effettivamente la capacità dei candidati alla vita accademica.

È per tale motivo che palese risulta la violazione del principio di ragionevolezza attesa l'inosservanza del canone di razionalità operativa per incoerenza ed illogicità con i presupposti alla base della decisione amministrativa.

Nel dettaglio, scopo della PA voleva essere quello di trovare una soluzione al caso in cui i posti disponibili fossero inferiori rispetto alle domande di trasferimento idonee, selezionando i soggetti ai quali, in virtù della loro maggiore preparazione ed attitudine, dovesse riconoscersi una priorità nell'accoglimento della richiesta di trasferimento rispetto agli altri.

Mediante l'art. 5 del bando, tuttavia, l'Ateneo resistente ha completamente tradito questo intento sancendo, come primo requisito preferenziale, una circostanza assolutamente inidonea ad individuare i soggetti maggiormente capaci e meritevoli cui garantire con priorità l'immatricolazione ad anni successivi al primo. Ineludibile appare il carattere arbitrario ed irrazionale della decisione.

**Il contenzioso analogo a quello di specie, peraltro proposto contro il medesimo ateneo resistente, ha avuto modo di pronunciarsi il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10432 resa in data 28 novembre 2022 nella quale, in accoglimento dell'appello proposto dallo studente, l'Ecc.mo Collegio**

argomenta come segue: “Deve evidenziarsi che, come sopra esposto, viene in rilievo il trasferimento dell’appellante da un Ateneo estero che era stato precluso sulla base della ritenuta non equivalenza tra il test sostenuto per accedere all’Ateneo di provenienza e quello previsto dalla disciplina nazionale, con la conseguenza che, pur non essendo in contestazione i crediti formativi conseguiti dall’appellante e la congrua percentuale di esami sostenuti, è stata espressa una preferenza nei confronti dei trasferimenti all’interno del territorio nazionale. La previsione normativa di prove selettive per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla legge 2 agosto 1999 n. 264, risponde, invero, ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli Atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un’offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall’altro, quella di assicurare l’accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo. Nella fattispecie deve ritenersi che le predette finalità siano state entrambe utilmente perseguite e soddisfatte”.

Tale decisione è stata resa sul precedente bando di trasferimento ad anni successivi proprio dell’Università odierna resistente risalente all’anno accademico 2018/2019 che era stato già censurato dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 3082/2019) proprio in merito ai criteri di selezione che, come nel caso de quo, postergavano la carriera universitaria dei candidati. In altre parole, l’Ateneo ben conoscendo le precedenti pronunce di codesto TAR e del Consiglio di Stato pubblicava un bando identico nel contenuto a quello precedentemente censurato. Tale comportamento non può non essere censurato e valutato come comportamento ex art. 116 c.p.c. e come argomento di prova.

**2.b.** Come si è già avuto modo di precisare i criteri imposti dalla P.A. non rispettano il principio meritocratico, ma la situazione diventa paradossale se si analizzano uno ad uno i criteri di preferenza di cui all’articolo 5.

Difatti la valutazione della carriera pregressa viene postergata nella posizione n. 8, per gli studenti laureati in facoltà affini, e addirittura nella posizione n. 10 ove si legge: “*a parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti*”.

**Per assurdo l’aver alle spalle una carriera universitaria, come la ricorrente, particolarmente brillante non è un criterio di meritevolezza, ma l’Ateneo considera prevalente l’aver solo sostenuto un test ai sensi della l. 264/1999; test che oltretutto è previsto per la selezione al primo anno degli studenti diplomati e dei quali si vuole testare l’idoneità al corso di studi.**

Palese è la totale irragionevolezza dei criteri.

**Ad avviso della scrivente difesa, nel rispetto della volontà legislativa così per come interpretata dalla costante giurisprudenza in parte qua richiamata, logica e coerente sarebbe stata invece la scelta amministrativa di preferire i soggetti che potessero vantare i risultati accademici migliori, quale prova sostanziale ed oggettiva della relativa idoneità universitaria. Per tali motivi, nessuna rilevanza effettiva può riconoscersi allo svolgimento/superamento della prova concorsuale che, al contrario, appare soltanto un elemento formale, scevro di qualsiasi significato concreto e mai consono all’obiettivo finale di selezione.**

Palese è la totale irragionevolezza dei criteri, l’ingiustizia manifesta e la contraddittorietà.

Tuttavia, la verifica in concreto del curriculum accademico della richiedente non ha avuto alcuna rilevanza ai fini dell’accoglimento della domanda di trasferimento. Ne deriva una scelta amministrativa posta in essere a discapito dell’interesse della ricorrente, la quale, in conseguenza di una arbitraria determinazione dell’ateneo romano si vede illegittimamente privata del proprio diritto allo studio. In sintesi, ad essere leso è il diritto costituzionale allo studio in assenza (recte, in violazione) di una benché minima indicazione legislativa che ne autorizzi la prevaricazione.

In proposito è opportuno poi richiamare la decisione n. 1/2015 dell'Adunanza Plenaria, depositata in data 28.01.2015, che ha chiarito come *“la corretta interpretazione dell'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 sia quella – sempre sostenuta dalla Sezione (v., da ultimo, sentenza n.1722/14 del 10/04/2014; sentenza breve n. 9457/2014 del 5 settembre 2014, ordinanza n. 3436/2014 del 19/07/2014) - secondo cui la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso può ritenersi legittima solo con riferimento all'accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e anche prescindere dalle domande di trasferimento aventi eventuali finalità meramente elusive del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale”* (cfr. TAR Lazio, Sez. Terza Bis, sent. 5163/2015). La situazione che condusse alla pronuncia di tale principio era molto simile a quella cesurata nella presente sede, differente solo per la circostanza che, in passato, il vincolo posto dalla Sapienza al trasferimento verteva sulla possibilità stessa di partecipare alla procedura; il superamento del test, infatti, era condizione necessaria per la presentazione della domanda di immatricolazione ad anni successivi al primo, in caso contrario, considerata inidonea.

In tal modo e di fatto, viene impedita ai candidati l'iscrizione presso l'Ateneo ambito per motivi che tradiscono e raggirano completamente quelli della meritevolezza ed idoneità alla carriera accademica del singolo studente (elementi che, nell'ordine di priorità stabilito dal bando, acquisiscono rilievo solo col criterio n. 10). In altri termini, risulta *ictu oculi* che la disposizione di cui all'art. 5 dell'Avviso di trasferimento sia uno strumento solo apparentemente differente rispetto al passato, avente la stessa finalità discriminatoria in danno agli immatricolati presso Atenei privati, in grado così di eludere quel principio di diritto solennemente proclamato da plurima giurisprudenza e sopra riportato (cfr. TAR Lazio, Sez. Terza Bis, sent. n. 5163/2015, n. 7968/2015, n. 6908/2016).

Nel caso di specie trattasi di violazione “piena” del diritto allo studio. Parte ricorrente è una farmacista che intende semplicemente meglio comprendere e esplicitare la propria attività. Lodevoli iniziative che arricchiscono e fanno progredire il nostro Paese non possono essere sempre frustrate vanificando gli artt. 33, 34, 41 etc.

La ricorrente ha già tre lauree e la sua richiesta esula da motivi professionali avendo già una attività. Impedire ad un cittadino di nazionalità italiana di poter pagare ulteriori tasse universitarie per progredire individualmente e collettivamente nelle proprie conoscenze per poter meglio esplicitare le proprie competenze sul posto di lavoro è francamente inammissibile. Parte ricorrente non inciderà neanche sul principio del fabbisogno sociale e produttivo e in casi analoghi a programmazione nazionale (ad esempio nel Tfa a numero chiuso degli insegnanti) è consentita l’ammissione sovranumeraria.

**2. Mancanza dei verbali della commissione esaminatrice di valutazione della domanda presentata dal ricorrente. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.**

**Arbitrarietà manifesta, contraddittorietà. Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione della L. 241/1990.**

**2.a.** Risulta agli atti l’inesistenza del verbale delle operazioni di valutazione della domanda di trasferimento inoltrata dalla ricorrente e di tutte le altre domande avanzate.

Lo scrivente Legale ha inoltrato una prima istanza di accesso agli atti nell’interesse della ricorrente in data 7 novembre 2022 che è stata riscontrata parzialmente dall’Ateneo resistente, in data 28 novembre 2022.

Nel riscontro ricevuto dall’Ateneo romano, si legge quanto segue: *“Si comunica che la Commissione stante l’elevato numero dei partecipanti ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l’esito delle singole valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con i requisiti previsti dal bando”*.

Al succitato riscontro erano allegati due verbali ed un allegato denominato A, dai quali nulla si evince in merito alla posizione della odierna ricorrente e tantomeno sulle modalità di costituzione della graduatoria.

I due verbali prodotti si limitano a riproporre i criteri del bando e a dare atto dei nominativi dei componenti della commissione, ma nulla di più. Negli stessi si fa presente che vi sono state diverse riunioni della detta commissione in data 11.10.2022, 1 agosto 2022 e in data 2, 4 e 5 agosto 2022 nonché in data 30 settembre, 7 e 11 ottobre, ma nulla è dato sapere su quanto accaduto.

Successivamente in data 30 novembre 2022 venivano inoltrate, ulteriori istanze finalizzate ad ottenere ulteriore documentazione nonché il nominativo del controinteressato ed a conoscere quanti dei candidati ai quali sono stati assegnati i posti messi a bando si siano realmente immatricolati.

Tali richieste sono, ad oggi, rimaste inevase.

La mancanza di una adeguata verbalizzazione nel caso di cui in parola è particolarmente grave in quanto non permette di ricostruire il percorso seguito dalla commissione in sede di valutazione e soprattutto non permette di comprendere il motivo per il quale la sig.ra Farauk Karima si vedeva preferire studenti con carriere inferiori.

La regola della verbalizzazione di ogni seduta delle singole Commissioni risponde alla logica di garantire la massima trasparenza delle operazioni concorsuali, nel rispetto dell'affidamento e della buona fede di ogni candidato. Proprio per tale ragione, l'art. 15, comma 1, d.p.r. 487/1994 sancisce che *“Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”*.

Solo mediante lo strumento del verbale infatti è possibile verificare l'effettiva rispondenza dell'operato amministrativo alle disposizioni legislative, alle regole del bando e di tutta la normativa applicabile al caso specifico, e dunque la legittimità e la regolarità dell'attività amministrativa esercitata.

E ciò appare ancora più tangibile in casi come quello *de quo*, in cui parte ricorrente non è stata inserita nella graduatoria opzionata e, allo stesso tempo, non viene neanche concessa la possibilità di verificare la modalità di svolgimento della seduta di valutazione della propria domanda; palese la totale violazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

È possibile rintracciare anche una violazione della par condicio tra tutti i candidati atteso che, l'impossibilità di verificare l'operato della p.a. impedisce di comprendere se siano stati favoriti o sfavoriti alcuni candidati rispetto ad altri.

L'immediata conseguenza, d'altronde, è quella della violazione del principio di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione atteso che l'impossibilità di individuare eventuali irregolarità e vizi dell'agere amministrativo, eventualmente idonei ad invalidare la valutazione della prova. Sul punto, non può di certo disconoscersi in via di principio che la piena conoscenza dell'atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali sufficienti a rendere il legittimato all'impugnativa consapevole dell'incidenza dell'atto nella sua sfera giuridica e a dargli la concreta possibilità di comprendere la lesività del provvedimento (Consiglio Stato, sez. IV, 26 gennaio 2010, n. 292).

L'importanza di visionare i verbali di valutazione della domanda di trasferimento inoltrata da parte ricorrente appare, nel caso di specie, fondamentale proprio al fine di verificare l'eventuale sussistenza di irregolarità procedurali.

**L'assoluta mancanza di verbalizzazione è vizio non superabile per la legittimità della procedura.** Non serve rimembrare, difatti, che *“la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.”* (T.A.R.

*Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598*) che non possono mancare pena illegittimità della procedura.

## **2. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 34 e 94 Cost.**

### **Contraddittorietà e difetto di motivazione per contraddittorietà manifesta. Violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990.**

Come precedentemente riportato, il riscontro (parziale) dell'Ateneo all'accesso agli atti deduce, addirittura, come non vi sia stata la volontà di redigere una scheda di valutazione per ogni candidato, ma quella di inserire semplicemente l'esito delle valutazioni effettuate dalla commissione nella graduatoria.

Nel presente motivo pertanto, e sotto un profilo diverso da quello precedente ove si contesta la censura sull'omessa verbalizzazione, si deduce il difetto di motivazione.

Pensare che uno studente non possa essere ammesso a studiare presso l'Ateneo resistente, vanificando il sogno di una vita, a causa di un mero punteggio numerico ambiguo e racchiuso in una graduatoria piena di erroneità, riverbera anche *sub specie* di eccesso di potere nella sua figura sintomatica dell'ingiustizia manifesta. Parte ricorrente è tra i non vincitori ed assegnati senza però che dal punteggio numerico conseguito si evinca un minimo di motivazione che faccia comprendere i motivi sottesi alla sua non ammissione od agli esami che l'Ateneo ha scelto di convalidarle ecc.

Gli atti impugnati non sono supportati da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando.

Non risultano fissati pertanto gli elementi di raccordo fra i suddetti criteri e le risultanze numeriche espresse in graduatoria, non essendo, in tal modo, consentito di risalire da queste ultime ai primi (TAR Lazio, Roma, Sez. III del 14 luglio 2015 n. 9420).

Le mancanze delineate nel motivo che precedono e l'assoluta immediatezza dei percorsi logici giuridici seguiti manifestano un *vulnus* ai principi sanciti dall'art.

3 della L. 241 del 1990 interpretata alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché dell'art. 41 della Carta di Nizza che impone l'obbligo per l'Amministrazione di motivare in maniera compiuta le proprie decisioni.

*“Ad avviso del Collegio, in assenza della predeterminazione normativa di un metodo è possibile immaginare vari sistemi di motivazione del giudizio, incentrati su un'ulteriore specificazione contenutistica dei criteri di valutazione. Non è invece ammissibile che - come è accaduto nella specie - questo ambito sia sottratto a qualsiasi forma di esternazione e quindi di conoscibilità da parte del destinatario del giudizio. Si tratta infatti dell'ambito nel quale si celano in realtà gli elementi presupposti essenziali che vanno a costituire una vera e propria “catena di giudizi”, la quale sfocia poi nella valutazione finale, che viene infine sintetizzata nel voto numerico” (ex multis: T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II quater, 14 luglio 2015, n. 9418; n. 9417; n. 9416; n. 9415; n. 9414; n. 9413; n. 9411; n. 9409; n. 9408). Ed infatti “alla stregua degli arresti giurisprudenziali più recenti (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II quater, sent. 14 luglio 2015, n. 9366), la censura relativa alla insufficienza del ricorso al mero voto numerico necessita, per poter essere adeguatamente scrutinata nel caso concreto, della previa acquisizione dei verbali (verbali, nel caso di specie, anche per espressa conferma della controparte assenti) relativi alla predisposizione dei criteri per la valutazione delle prove scritte adottati dalla Commissione d'esame” (T.A.R. Sicilia-Catania, 14 luglio 2015, n. 9366).*

Siffatto *modus operandi*, ancora una volta, non fornisce alcuna garanzia per il candidato che non è in grado di comprendere le reali motivazioni che hanno indotto la Commissione a ritenere il percorso di parte ricorrente insufficiente.

#### **4. Sulla illegittimità della graduatoria. Sulla omessa motivazione.**

**Violazione dell'art. 3 legge 241/1990. Sulla violazione del bando di concorso.**

**Sulla violazione del principio della par condicio. Sulla violazione del principio della trasparenza e del principio dell'imparzialità dell'azione**

**amministrativa. Sui posti disponibili presso l'Ateneo resistente. Violazione degli art.li 34 e 97 Cost. Violazione L. 264/1999.**

**4.a.** Come già esplicitato nella parte in fatto, nonostante ai candidati fosse chiesto di opzionare l'anno e la sede per la quale presentavano domanda alla luce del fatto che l'Ateneo mettesse a disposizione un numero di posti diverso per il Polo Pontino e per il Sant'Andrea (rispettivamente 13 e 24), per il secondo anno di corso veniva formulata un'unica graduatoria senza alcuna distinzione per i due poli didattici.

Nella graduatoria non è neanche indicato quale soggetto opzionasse per un polo didattico piuttosto che l'altro e soprattutto non è dato sapere quali candidati si sono immatricolati e dove.

L'assenza di una adeguata verbalizzazione rende ad oggi impossibile anche ripercorrere il percorso logico seguito dalla Commissione e ricostruire i fatti per come occorsi. Ma ciò che più di ogni altra cosa è di particolare gravità è che così agendo anche la gradazione tra i vari candidati è falsata considerando che questi si sono trovati a concorrere non solo con coloro che optavano la stessa sede, ma anche con coloro che optavano per la sede differente.

Parte ricorrente optava il Polo Sant'Andrea, ma si ritrovava nella medesima graduatoria con coloro che invece sceglievano il Polo Pontino e che la superavano. L'Amministrazione avrebbe dovuto fare due diverse graduatorie per i due diversi poli didattici che anche in sede di programmazione nazionale sono trattati distintamente essendo del resto gli stessi due sedi differenti dell'Ateneo Sapienza. Anche nella graduatoria nazionale redatta a seguito del test L. 264/1999 i due poli didattici hanno due diverse graduatorie e conseguentemente l'accesso agli stessi avviene con punteggi differenti.

**4.a.1.** Continuando ad analizzare la graduatoria i dubbi circa la corretta redazione della stessa aumentano. In posizione n. 26 vi sono difatti due soggetti differenti (matricola n. 1953181 e matricola 2069774) con valutazioni del tutto differenti; difatti mentre il primo soggetto ottiene il riconoscimento di 32 CFU il secondo di

30 CFU e soprattutto mentre il primo ha il valore “SI” nella colonna “test superato” il secondo ha il valore “NO” nella medesima colonna. Ci si chiede come mai un candidato che sembra non aver superato il test di accesso L. 264/1999 si trova tra gli studenti assegnati se, come su detto, l’aver superato il detto test è ritenuto dall’Ateneo un requisito essenziale; non a caso proprio questo è l’unico candidato in posizione utile con l’indicazione del valore “NO”.

**4.b.** Presso l’Ateneo resistente risulta *per tabulas* la sussistenza di plurimi posti disponibili non solo per l’anno di corso per il quale parte ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, ma anche per anni diversi.

**E’ del resto lo stesso Ateneo riscontrando le istanze di altri candidati a dichiarare che sia al 5° anno sia al 2° anno vi sono diversi posti liberi “*non essendosi iscritti tutti i candidati assegnati nella graduatoria*”.**

Palese è l’illegittimità ed ingiustizia della condotta posta in essere dall’Ateneo il quale anziché procedere all’assegnazione dei posti messi a disposizione, ha concluso per la loro inutilizzazione.

La giurisprudenza, nel prevedere l’obbligo dell’Ateneo a procedere con la copertura integrale dei posti a disposizione, è granitica. Basti pensare, ad esempio, a quanto chiarito sul punto dal C.G.A. “*La ratio del numero chiuso non sembra essere quella di creare una rigida rete protettiva a favore dei 13 laureati in medicina (che sarebbe probabilmente in contrasto col diritto all’istruzione e con la logica comunitaria avversa in linea di principio a ogni forma di contingentamento), bensì quella (essenzialmente organizzativa) di mettere le Università nelle condizioni di poter rendere al meglio un servizio con un numero di studenti adeguato alle strutture: né superiore né inferiore alle effettive capacità delle strutture, secondo un criterio di economicità che esige la piena utilizzazione delle medesime.*” (C.G.A., 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635).

Invero, come noto, la L. 264/99 così come pensata all’esito della sentenza della Corte costituzionale del 1998, consente il contingentamento delle iscrizioni solo in ragione del mantenimento di adeguati standard di insegnamento. È l’art. 1,

difatti, con un incipit insuperabile a chiarire che la ragione del contingentamento è solo volto a consentire la spendita di un titolo *“in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell’Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti”*. La scelta dell’Ateneo di non provvedere all’integrale copertura dei posti banditi è dunque illegittima giacché, come statuito unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione ai corsi a numero chiuso programmati a livello nazionale è obbligo dell’Ateneo *“assegnare i posti residui disponibili per l’immatricolazione oggetto di causa”* (cfr. sentenza n. 2164/2009).

Persino, dunque, ove vi fosse un fabbisogno interno inferiore (che nella specie tuttavia non c’è) non si potrebbero lasciare vacanti tali posti. Il paradosso, in ogni caso, è che qui tale fabbisogno è superiore e non inferiore rispetto ai posti banditi. La posizione assunta, dunque, è totalmente incomprensibile.

Nella specie, l’Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quelli banditi. In merito particolare rilevanza ha il fatto che l’ultimo bando di trasferimento ad anni successivi veniva pubblicato nell’anno accademico 2018/2019 e a distanza di oltre 3 anni l’Ateneo pubblica il presente bando con ben 196 posti vacanti di cui ben 41 al secondo anno di corso e 32 al terzo anno di corso, posti che dovevano essere messi in scorrimento precedentemente e che oltretutto allo stato attuale non riesce a coprire integralmente.

Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell’interesse pubblico generale, è innegabile che un’acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità ricettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 cit.).

**Sussistendo la disponibilità di posti liberi ad anni successivi al primo nel contingente di appartenenza in base a disposizione Ministeriale e facendo**

**riferimento alla complessiva coorte dei sei anni** (*“tanto più che la Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di Medicina ha deliberato all’unanimità di riferire, in tali casi, la ricognizione dei posti disponibili al ciclo complessivo dei sei anni di corso”* (T.A.R. Bari, Sez. I, 6 giugno 2013, n. 299)), **non v’è dubbio che l’Ateneo deve essere condannato all’immatricolazione di parte ricorrente ad anni successivi al primo, stante il riconoscimento in capo al ricorrente di un numero di CFU sufficienti per l’iscrizione all’annualità richiesta.**

**5.b.2.** L’*agere* dell’Ateneo dimostra di non tener conto alcuno della circostanza rappresentata dal *“Resoconto Gruppo di lavoro per l’individuazione modalità e contenuti delle prove di ammissione”* del 21 marzo 2012 per l’a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento per l’Università (MUR), con cui *“la Conferenza dei Presidi si è espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell’anno richiesto, purché, come nel caso che ci occupa, vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso”* (lett. b), Resoconto n.1/2012”.

Non vi è pertanto alcun ostacolo, alla luce della dimostrata sussistenza di posti liberi, all’iscrizione di parte ricorrente; nella specie, l’Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quello dei posti banditi.

Il “budget” degli iscrivibili, inoltre, non verrebbe intaccato in alcun modo, se si garantisse il “rimpinguamento” dei posti liberi: in particolare, i posti liberi sono tali proprio in relazione al fatto che è stato predisposto previamente un numero di posti disponibili, in base alla capienza strutturale dell’ateneo.

#### **ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.**

*“Si comunica inoltre che l’eventuale richiesta di ostensione di ulteriori documenti, con particolare riferimento alla documentazione allegata da ciascuno dei candidati alla domanda di partecipazione, non può essere accolta perché la richiesta appare manifestamente onerosa, sproporzionata e tale da comportare*

*un carico di lavoro irragionevole idoneo ad interferire con il regolare operato di questa Amministrazione” (confr. riscontro Ateneo del 28 novembre 2022).*

Il diniego dell’Ateneo è del tutto illegittimo nonché contraddittorio con quanto dallo stesso affermato due righe prima. Difatti l’Ateneo prima asserisce che non vi è stata una verbalizzazione delle operazioni di valutazione delle domande e poi asserisce, in maniera del tutto contraddittoria, che la consegna della documentazione è onerosa.

Alla luce delle numerose illegittimità che affliggono la graduatoria non può poi sicuramente ritenersi la domanda avanzata del tutto sproporzionata, considerando che l’operato della commissione è palesemente erroneo al punto tale che alcuni candidati si ritrovavano addirittura in graduatorie differenti da quelle per le quali avevano presentato domande e che oltretutto posizioni identiche venivano trattate in maniera del tutto diversa.

Le segnalazioni arrivate all’Ateneo erano tali da spingere questo a procedere con una iniziale sospensione della prima graduatoria pubblicata in data 12 ottobre 2022 per poi pubblicarla nuovamente in data 14 ottobre 2022. Anche la seconda pubblicazione non risolveva i problemi riscontrati dagli studenti considerando che l’Ateneo non apportava alcuna modifica alla graduatoria precedente.

Quanto sopra dedotto in merito alla posizione del ricorrente appare sufficiente per rendersi conto che la domanda di accesso agli atti avanzata è del tutto legittima, mentre immotivato e non condivisibile è il rigetto parziale dell’Ateneo.

L’Ateneo non ha, ancora, integralmente evaso l’istanza d’accesso asserendo che la richiesta non può essere evasa perché troppo onerosa. La posizione dell’Ateneo non appare condivisibile e, pertanto, si insiste, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per l’ostensione dei seguenti documenti anche in via istruttoria:

- del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1° agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;

- del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
- del verbale del 1° agosto 2022 della Commissione;
- di tutti i verbali della commissione nell'interesse di parte ricorrente;
- della domanda di partecipazione del soggetto collocatosi in prima posizione utile in graduatoria del II e III anno di medicina e chirurgia;
- del verbale redatto dalla Commissione in sede di valutazione della domanda di trasferimento ad anni successivi al primo inoltrata dalla dott.ssa Farouk e dal quale si evince quali siano gli esami valutati della ricorrente, i CFU riconosciuti, l'inserimento in graduatoria nonché la valutazione integrale della domanda della dott.ssa Farouk;
- del verbale redatto dalla Commissione in sede di valutazione della domanda di trasferimento ad anni successivi al primo inoltrata dalla dott.ssa Farouk e dal quale si evince il metodo di valutazione utilizzato da codesto Ateneo nel riconoscimento degli esami e dei CFU;
- del verbale di valutazione redatto dalla commissione esaminatrice dal quale si evincono le motivazioni del mancato riconoscimento degli esami già sostenuti dalla dott.ssa Farouk nei precedenti corsi di laurea ed ivi previsti in identica maniera per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
- degli atti che hanno determinato l'annullamento della prima graduatoria e la sua nuova ripubblicazione;
- di ogni atto e documento necessario al fine di conoscere la corretta valutazione della domanda dell'istante;
- il numero dei candidati ai quali sono stati assegnati i posti messi a bando e da coprire mediante trasferimento che si siano realmente immatricolati, quanti posti rimangono pertanto disponibili e non assegnati per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua italiana per il II anno e quanti posti sono disponibili per il per III, IV, V e VI anno del succitato corso di studi;
- di tutti i verbali della commissione nell'interesse di parte ricorrente.

**ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.**

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati, nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.U.R. nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei diversi da quelli evocati e presenti nel D.M. impugnato quali attributari dei posti bandi a mezzo pec.

### **ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE**

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione al quale illegittimamente non è stato consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo per il fatto che vi sono dichiaratamente diversi posti vacanti degli anni successivi al primo di corso.

L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che sono da poco iniziate le attività didattiche relative al corso di laurea *de quo* e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe alla ricorrente di prendere parte alle suddette attività. Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Risulta dunque palese l'urgenza della ricorrente di ottenere la tutela richiesta affinché non venga compromesso irrimediabilmente, non solo il proprio diritto allo studio universitario.

Per questi motivi,

## SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare e delle ulteriori istanze sopra formulate, Voglia annullare gli atti in epigrafe per quanto di interesse, consentendo l'immatricolazione di parte ricorrente presso l'Ateneo resistente all'anno accademico successivo al primo ed in particolare al II anno del corso di studi di medicina presso il Polo Sant'Andrea, anche in sovrannumero, o comunque emanare qualsiasi provvedimento finalizzato all'immatricolazione di parte ricorrente presso l'Ateneo resistente o in via subordinata disponendo anche la rivalutazione della domanda della ricorrente e la conseguente collocazione in posizione utile per l'immatricolazione anche in anno e polo differenti da quelli opzionati o che o che riterrà la S.V. Ecc.ma.

Con vittoria di spese e compensi di difesa di cui lo scrivente si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Roma, 1 dicembre 2022.

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta) all'originale telematico da cui è stata estratta.

F.to Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da: BONETTI MICHELE  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
Data: 07/12/2022 12:36:21